

GIUDIZIO DI APPELLO N. 5

Con ricorso di data 28 febbraio 2024, l'Associazione "Nojar Zellina", partecipante al Campionato C11 Collinare - Divisione Argento - Girone B, con riferimento alla gara Nojar Zellina - Polisportiva Bibione del 26 febbraio 2024, in ordine alla squalifica comminata al proprio tesserato Moro Matteo (1 giornata e 55 CD - art. 118 R.D./ art. 17 lett. c - n. 5 Reg. C11 e 117 R.D./ art. 17 lett. c - n. 1 Reg. C11) lamentava di non comprendere sulla base di quale norma del R.D. l'arbitro avesse irrogato la sanzione della squalifica al proprio giocatore, precisava che il comportamento del proprio tesserato avveniva a seguito della provocazione di un giocatore avversario, evidenziava che la sanzione irrogata al proprio tesserato appariva sproporzionata essendo la medesima irrogata ad un calciatore del Bibione espulso con cartellino rosso e, infine, sottolineava che l'utilizzo del termine coglione non costituiva offesa ai sensi dell'art. 12 R.D.. All'esito dell'illustrazione dei propri motivi di ricorso, l'Associazione Nojar Zellina non rassegnava le proprie conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dall'Associazione Nojar Zellina va respinto in quanto infondato.

In via preliminare questo Giudice non può fare a meno di considerare che la ricostruzione del fatto operata dall'arbitro non viene in alcun modo contestata dall'associazione ricorrente: la Nojar Zellina riconosce che al 5° minuto di recupero del secondo tempo, al termine di un'azione di gioco, Moro Matteo, proprio tesserato, gridava verso un avversario *sei proprio un coglione* e che all'esibizione del cartellino verde per tale fatto si allontanava dal terreno e con tono di scherno si rivolgeva al Direttore di Gara con la frase *arbitro sei proprio bravo*.

Il fatto verificatosi è dato, dunque, per pacifico dalla Nojar Zellina.

La ricorrente muove tre rilievi alla squalifica comminata, con argomenti che denotano però una scarsa conoscenza dei Regolamenti e delle norme di partecipazione e che si rivelano altresì capziosi agli occhi dello scrivente.

Sul primo motivo *non è dato comprendere sulla base di quale norma del R.D. l'arbitro abbia irrogato la sanzione della squalifica al giocatore Moro* Infatti, ne sul referto ne sulla lista squalificati del girone è indicato il motivo della squalifica, va sottolineato che non è l'arbitro ad irrogare la sanzione. Il Direttore di Gara si limita a descrivere l'episodio relativo all'illecito sanzionato durante la gara; è quindi il Giudice Disciplinare di primo grado - si veda art. 48 R.D. -

che procede all'omologazione delle gare e all'applicazione delle sanzioni sulla scorta dei referti gara ricevuti.

Va, poi, ricordato all'Associazione Nojar Zellina che, a seguito dell'abolizione del Comunicato Ufficiale, circostanza ben nota a tutte le Associazioni partecipanti ai vari campionati della L.C.F.C., le sanzioni ai tesserati sono state rese visibili in due diverse aree:

- quella pubblica del sito al menù sanzioni - <https://www.lcfc.it/sanzioni/> - comprensiva delle norme del R.D. violate e dalle quali scaturisce l'irrogazione della sanzione;
- quella privata dell'area squadre in home page, dove sono visibili solo le squalifiche (con la specifica del periodo residuo e delle norme violate) relative ai propri tesserati.

È evidente, dunque, che era circostanza ben nota all'Associazione Nojar Zellina il motivo della squalifica del proprio tesserato e delle relative norme violate.

Associazione ricorrente che tenta invece artatamente con il presente ricorso di denunciare un vizio procedurale assolutamente inesistente, nel contempo dando atto (*rectius* dimostrando), basti considerare le deduzioni svolte in sede di ricorso, di essere perfettamente a conoscenza dell'illecito disciplinare commesso dal proprio tesserato (e, di conseguenza delle norme violate).

Sul secondo motivo *giova evidenziare che detto comportamento avveniva in seguito a provocazione da parte di un avversario*, lo scrivente ricorda che l'art. 61 co. 2 lett. e) R.D., rubricato *Forma del reclamo e del ricorso*, prevede tassativamente per il ricorrente l'indicazione delle prove allegare e i nominativi dei testimoni. Nel caso per cui si discute, la Nojar Zellina lamenterebbe una asserita provocazione da parte del tesserato della Polisportiva Bibione cui viene rivolto dal Moro l'epiteto *coglione*, senza però offrire alcun elemento utile (prove o testimoni da escutere) al Giudicante per ritenere sussistente l'eventuale provocazione e, conseguentemente, decidere sull'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 21 lett. b) R.D..

Sul terzo e ultimo motivo *la sanzione appare sproporzionata essendo la medesima irrogata al giocatore del Bibione ... espulso con cartellino rosso* (art. 121 R.D.) e, comunque, *l'utilizzo del termine coglione non costituisce offesa*, bastino due precisazioni. A parere di chi giudica non sussiste alcuna sproporzione. Tanto appare congrua la squalifica per una giornata del giocatore del Bibione che tentava, durante un'azione di gioco, un intervento sull'avversario (che non può in alcuna maniera configurarsi come atto di violenza), quanto la squalifica per una giornata (minimo della sanzione edittale prevista) del Moro per aver rivolto all'avversario l'espressione *sei proprio*

coglione, condotta che deve essere valutata anche in relazione al successivo atteggiamento tenuto nei confronti del Direttore di Gara.

Quanto al richiamo giurisprudenziale, lo stesso non può trovare pedissequa applicazione nel caso per cui si discute; infatti pur apprezzando lo sforzo, la massima si riferisce ad un episodio svoltosi in un ambiente particolare (quello militare) con il termine *coglione* inserito in uno scambio di più battute fra graduati. Nel caso per cui si discute, non si può fare a meno di sottolineare come l'epiteto *coglione*, rafforzato dall'espressione *sei proprio un*, sia invece marcatamente dispregiativo, risultando pacifica l'intenzione del Moro - mediante l'utilizzo del termine sopra richiamato di ledere la dignità e il decoro e, dunque, di offendere il giocatore avversario.

PQM

Il Giudice d'Appello della Lega Calcio Friuli Collinare per i motivi sopra esposti respinge il ricorso proposto dall'Associazione Nojar Zellina in quanto infondato.

All'esito del rigetto dispone che la cauzione, qualora versata, venga trattenuta; nell'ipotesi di mancato versamento contestuale al deposito del ricorso dispone che la cauzione venga trattenuta dall'importo cauzionale versato all'inizio della manifestazione.

Udine, lì 4 marzo 2024

- avv. Gianluca Visonà -